

STUDIO AVVOCATI TISCORNIA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

giovedì 10 marzo 2016

16122 Genova - 2, Piazza Corvetto
Tel. 010.839.13.65 - Fax 812.956
E-mail: studio@avvocatitiscornia.it
PEC: francescomassimo.tiscornia@ordineavvgenova.it
Cod. Fisc. e Part. IVA: 03069090102
avvocatitiscornia.it

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

giovedì 10 marzo 2016

L'Amministrazione di Sostegno è stata introdotta nel nostro Ordinamento recentemente, con la legge n. 6 del 2004, e si è diffusa assai rapidamente nella pratica giudiziaria perché è un istituto flessibile e semplice nella procedura con una tempistica rapida e spese contenute, non essendo neanche indispensabile ricorrere ad un Avvocato.

La nuova figura è stata ideata per affiancare, sostenere e proteggere, ma senza sostituirsi, chi ne abbia bisogno (e cioè tutti coloro che hanno meno autonomia nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana) secondo le istruzioni impartite di volta in volta dal Giudice a seconda delle esigenze della singola persona che la richieda.

È un istituto completamente differente dall' interdizione e dall' inabilitazione, provvedimenti oramai residuali e sempre più rari, cui si ricorre solo nei casi più estremi quando cioè la persona da assistere è oramai incapace di intendere e di volere ed il tutore (o il curatore) si sostituiscono completamente al soggetto. Invece l'Amministratore di Sostegno si limita ad affiancarlo e ad assisterlo, limitando il meno possibile la sua possibilità di agire e ovviamente la sua volontà.

Nella pratica le tipologie più ricorrenti sono nomine di Amministratori a favore di persone anziane che incontrino difficoltà con la propria amministrazione ordinaria (come pagamenti di bollette o gestione dei conti bancari o della pensione) oppure di persone invalide o che comunque non siano più in grado di autogestirsi in completa autonomia.

Fra l'altro, come noto, nella nostra regione la percentuale di persone non più giovani è elevata e quindi l'istituto è largamente utilizzato: anche considerando la sua non "invasività" nel senso di limitare il meno possibile, come detto, la volontà e la autonomia di chi ne abbia bisogno.

Insomma l'Amministratore in certi casi può svolgere il ruolo solo quasi di una sorta di segretario personale, un assistente ad acta.

L'Amministratore è nominato dal Giudice Tutelare allorché ne ricorrano i presupposti di legge e cioè l'infermità o la menomazione psicofisica della persona con conseguente difficoltà per la stessa di provvedere adeguatamente ai propri interessi.

Per infermità si intende non solo una malattia ma anche una semplice menomazione psicologica, una situazione di disagio che affievolisca le facoltà intellettive o la memoria.

O una menomazione fisica che limiti l'espletamento delle funzioni della vita quotidiana come ad esempio ad un portatore di handicap.

D'altra parte una persona può essere efficiente dal punto di vista fisico ma non perfettamente in grado di provvedere alle proprie esigenze quotidiane ad esempio per una diminuzione della memoria. Come viceversa può essere in condizioni mentali ottime ma con problemi fisici che ne limitino la mobilità.

Deficit che possono avere anche natura temporanea: l'Amministratore può essere anche a tempo determinato.

Infine la menomazione psicofisica può limitarsi anche solo ad alcuni aspetti della personalità come nel caso di soggetti attratti dal gioco d'azzardo o che indulgono nelle bevande alcoliche.

La richiesta di nominare un Amministratore viene avanzata solitamente dallo stesso beneficiario che lo desidera oppure dal coniuge, dal convivente e dai parenti più stretti.

A seguito di tale richiesta l'interessato viene sentito personalmente, insieme ai suoi parenti stretti, dal Giudice per rendersi conto della situazione, dei suoi bisogni e delle sue richieste ed emettere un provvedimento di nomina che venga incontro appunto a tutte le specifiche necessità del singolo caso.

Per queste ragioni i compiti e gli obblighi dell'Amministrazione sono i più vari perché determinati volta volta dal Giudice e possono essere modificati in ogni momento per via della rapida flessibilità dello strumento giuridico.

Il Giudice solitamente nomina Amministratore chi viene indicato dallo stesso richiedente. Oppure, in mancanza, il coniuge o il convivente o comunque i suoi familiari più stretti: il criterio ispiratore è sempre soltanto l'esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario.

Beneficiario che conserva integra la propria capacità di agire, salvo le limitazioni eventualmente poste nel suo stesso interesse dal Giudice: che nel provvedimento deve però sempre assicurare la massima salvaguardia dell'autodeterminazione del soggetto amministrato.

Nella prassi i doveri ed i poteri che vengono più frequentemente assegnati all' Amministratore sono, generalmente: 1) assistenza personale al fine di rendere il più possibile e confortevole la vita del beneficiario, 2) ritiro di raccomandate presso gli uffici postali, 3) pagamento delle spese di mantenimento e mediche, 4) gestire le pratiche della pensione e dei c/c, 5) e l'amministrazione ordinaria di eventuali beni immobili e così via.

Nel provvedimento del Giudice vengono comunque indicati analiticamente, sempre sentito l'interessato, gli atti che il beneficiario può compiere personalmente; quelli in cui invece deve essere assistito dall' Amministratore, se necessario, e quelli infine in cui è il caso che sia rappresentato, cioè gli atti di straordinaria amministrazione (che richiedano di un'autorizzazione espressa ad hoc da parte del Giudice di volta in volta).

Ovviamente tutti questi atti devono essere compiuti (lo stabilirà il Giudice nel suo decreto) con l'assistenza e il consenso dell'interessato, se ed in quanto sia in condizioni di esprimere la sua volontà: sempre nell' ottica tuttavia della minor limitazione possibile della sua capacità di agire.

Innumerevole è la casistica degli interessati all' Amministrazione di Sostegno: quelli statisticamente più frequenti sono richiesti da 1) uno dei coniugi che non sia più in grado di far fronte da solo alle esigenze quotidiane dell'altro a causa di un deficit psicofisico anche temporaneo di quest' ultimo, 2) un parente di una persona che viva da sola e che non sia più in grado o si rifiuti di curarsi o ancora – succede molto frequentemente – che rifiuti un qualunque aiuto 3) due coniugi con ridotta autonomia senza parenti prossimi e senza nessuno che si prenda cura di loro, 4) i genitori di un figlio disabile che con l'avanzare dell'età temano di non riuscire più ad aiutarlo, 5) i vicini di una persona anziana in condizioni igieniche sempre più precarie e che non faccia fronte alle regole base condominiali.

La procedura viene promossa con il deposito di un ricorso al Giudice tutelare in cui si indicano i dati di chi la chiede, le ragioni che ne siano alla base, l'elenco dei conviventi e dei parenti più prossimi ed eventuali certificazioni mediche a sostegno della domanda.

L'Amministrazione di Sostegno viene poi a cessare (oltre nel caso in cui venga a mancare l'interessato) quando sia lo stesso beneficiario che l'Amministratore che i parenti non ne ravvisino, per qualunque ragione, ulteriore necessità: informandone il Giudice, cui è demandata la decisione finale.

L'Amministratore svolge il suo compito, soprattutto se è un parente, a titolo gratuito; tuttavia il Giudice può assegnargli un'equa indennità considerando l'entità del patrimonio e le eventuali difficoltà dell'Amministrazione.

Sovente comunque si ricorre a professionisti, usualmente Avvocati, sia perché possano mancare (ad esempio perché abitino lontano) parenti in grado di far fronte ad un impegno di così grande responsabilità; sia, in subordine, perché - pur essendovi soggetti disposti a farsene carico - non abbiano le competenze specifiche o la disponibilità ad accettare l'impegnativa nomina, anche in considerazione della sua gratuità.

Va infine precisato come tutta l'attività dell'Amministratore viene espletata sotto la supervisione del Giudice Tutelare al quale deve rendere conto con un'apposita relazione analitica annuale di tutta la

contabilità e delle attività svolte nell' esercizio delle sue funzioni.
Genova, 7/3/2016

Avv. Francesco Massimo Tiscornia

16122 Genova - 2, Piazza Corvetto
Tel. 010.839.13.65 - Fax 812.956
E-mail: studio@avvocatitiscornia.it
PEC: francescomassimo.tiscornia@ordineavvgenova.it
Cod. Fisc. e Part. IVA: 03069090102
avvocatitiscornia.it